

**Comunicazione n. DM/99048465-bis del 17-6-1999**

inviata alla società per azioni ...

**Oggetto: Disciplina della dematerializzazione obbligatoria. Risposta a quesito**

Si fa riferimento alla nota trasmessa da codesta Società in data ..., con cui è stato chiesto se la disciplina della dematerializzazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e dal regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 debba o meno ritenersi applicabile alle proprie azioni ordinarie, nonostante le azioni di risparmio siano quotate in borsa.

Codesta società ritiene inapplicabile la disciplina della dematerializzazione obbligatoria alle proprie azioni ordinarie principalmente in base al rilievo secondo cui le stesse appartengono ad un unico azionista, vale a dire la società in accomandita per azioni "...", cui scopo è di "assicurare la compattezza e la continuità nella gestione della partecipazione di controllo della società ...".

In subordine, codesta società rileva che le predette azioni ordinarie sono soggette a rigidi vincoli statutari che ne escludono la libera trasferibilità, di guisa che nel caso di specie non sussiste il presupposto per l'ammissione degli stessi al sistema di gestione accentrata di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.

Alla stregua dell'art. 23, comma 2, lett. a), del regolamento ultimo citato, la prima argomentazione non rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo di dematerializzazione, dal momento che quest'ultimo non si ricollega all'effettiva diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari da dematerializzare, bensì al diverso presupposto della quotazione in mercati regolamentati italiani di altri strumenti finanziari emessi dal medesimo soggetto, presupposto che nella fattispecie *de qua* sussiste indipendentemente dal fatto che delle azioni ordinarie sia attualmente titolare un solo azionista.

Questa Commissione è dell'avviso che ai fini dell'esclusione dell'obbligo di dematerializzazione possa piuttosto rilevare l'esistenza di vincoli statutari idonei ad escludere la libera trasferibilità delle azioni in parola.

Nel caso di specie tale vincolo è previsto nella clausola racchiusa nell'art. 6 dello Statuto dell'..., secondo cui "le azioni ordinarie non possono essere alienate, con effetto verso la Società, a soggetti diversi dai discendenti consanguinei del loro possessore e dagli altri possessori di azioni ordinarie, se non siano state preventivamente offerte in opzione a questi ultimi, con diritto di accrescimento fra loro".

Sotto lo specifico aspetto dell'ammissione al sistema di gestione accentrata si ritiene che la nozione di "strumenti finanziari liberamente trasferibili" racchiusa nell'art. 22, comma 1, del reg. n. 11768/98 vada ricostruita a partire dal modello di vincoli al trasferimento delle azioni ordinarie delle banche popolari delineato dal testo unico bancario; modello che rappresenta la soglia minima al di sotto della quale uno strumento finanziario non risulta liberamente trasferibile ai fini dell'ammissione al sistema di gestione accentrata.

Pertanto, la previsione del già richiamato art. 6 dello Statuto di codesta società, nel subordinare a determinati presupposti l'efficacia verso la stessa società degli atti di alienazione aventi ad oggetto le azioni ordinarie, ne fa venire meno la "libera trasferibilità" poiché essa riguarda l'esercizio verso l'emittente non soltanto dei diritti corporativi, ma anche dei diritti patrimoniali dell'acquirente.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*